

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate le seguenti disposizioni della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta):

- art. 83, comma 1, che sancisce che le funzioni di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai Comuni, sono da questi esercitate attraverso le Comunità montane;
- articolo 83, comma 2, contenente un elenco indicativo di funzioni che possono essere esercitate in forma associata;
- articolo 84, che sancisce che entro due anni dall'entrata in vigore della l.r. 54/1998, con la medesima procedura di cui all'articolo 11, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, approva i criteri per l'esercizio in forma associata da parte delle Comunità montane delle funzioni di cui all'articolo 83, ivi compresa l'individuazione di soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni stesse con le modalità di cui all'articolo 85;

Richiamate, inoltre, le seguenti disposizioni di legge:

- articolo 42 della l.r. 8 gennaio 2001, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 2001-2003), che ha prorogato al 30 giugno 2001 il termine stabilito dall'articolo 84 della l.r. 54/1998;
- articolo 15, comma 2 della l.r. 16 agosto 2001, n. 15 (legge di assestamento del bilancio di previsione) che ha ulteriormente prorogato il suddetto termine al 31 dicembre 2001;
- art. 67 comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54, che stabilisce che le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali;

Richiamata la nota del Consiglio permanente degli enti locali in data 3 settembre 2002, Prot. n. 3163/2002/CP, con cui il Consiglio medesimo propone alla Giunta Regionale, ai fini dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 84 della legge regionale 54/1998, un primo elenco di funzioni comunali che dovranno obbligatoriamente essere esercitate in forma associata dalle Comunità Montane di appartenenza;

Ritenuto, per questo primo nucleo di funzioni, non necessario individuare alcun criterio specifico, né soglie e parametri, trattandosi, come precisato dalla nota del Consiglio permanente degli Enti Locali sopra richiamata, di funzioni già svolte su delega dei Comuni dalle Comunità Montane di appartenenza;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5186 del 31 dicembre

2001, concernente l'approvazione del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2002/2004, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione enti locali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

- 1) di individuare, ai sensi dell'art.84 della l.r. 54/1998, d'intesa con il Consiglio permanente degli Enti locali, nell'elenco seguente un primo nucleo di funzioni comunali che dovranno essere esercitate obbligatoriamente in forma associata dalle Comunità Montane:
 - a) organizzazione e gestione di centri estivi per minori;
 - b) organizzazione e gestione di soggiorni climatoterapici per anziani;
 - c) organizzazione e gestione del servizio di teleassistenza e telesoccorso per anziani e inabili;
 - d) gestione del servizio contabile relativo al personale dei Comuni compresi nel territorio comunitario (elaborazione stipendi e retribuzioni assimilate a redditi da lavoro dipendente, adempimenti fiscali connessi, ecc.);
 - e) gestione dei servizi connessi all'analisi qualitativa delle acque destinate ai consumi umani: potabilità delle acque degli acquedotti comunali;

- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 85 comma 1 della l.r. 54/1998 , entro sei mesi dall'adozione della presente deliberazione i Consigli comunali dovranno deliberare l'esercizio in forma associata, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali di cui al punto 1.